

RISPOSTA N. 3.861

Cosa serve per costituire un’associazione

Vorrei fondare un’associazione tra amici, di volontariato, per il quartiere. È necessario l’intervento del notaio per redigere lo statuto? Per dare l’input ad alcune iniziative ogni socio (inizialmente, cinque) metterebbe un fondo di mille euro a testa.

– LETTERA FIRMATA

L’Associazione persegue uno scopo comune, altruistico a beneficio della comunità. Vi sono due tipi di associazione, quelle riconosciute e quelle non riconosciute. Le prime devono avere un minimo di euro 15 mila euro di patrimonio e necessitano, di un atto notarile. Per la finalità da lei evidenziata, potrà ricorrere all’associazione non riconosciuta, predisponendo lo statuto per individuare denominazione, scopo, sede legale, l’organizzazione, i diritti e obblighi degli associati.

RISPOSTA N. 3.862

Conto cointestato: la firma disgiunta limita il blocco

Nel caso di un conto cointestato con firma

disgiunta alla morte di un cointestato può l’altro ritirare le somme che anche il testamento riserverebbe a quest’ultimo intestatario?

– LETTERA FIRMATA

Quando il conto corrente è cointestato a due persone con firma disgiunta, nel caso di decesso di uno dei due, la banca può «congelare» soltanto la somma riconducibile al defunto, dovendo lasciare all’altro titolare la possibilità di disporre della sua quota, secondo le sue esigenze. Talora alcune banche decidono di «bloccare» comunque l’intero importo esistente sul conto corrente, per tutelarsi in caso di eventuali contestazioni degli altri coeredi; tuttavia, di recente la Corte di Cassazione ha sancito che il cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta può prelevare la quota di propria spettanza; per la quota del defunto sarà necessario pubblicare presso il notaio il testamento.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 3.863

Naspi, quei ritardi nell’erogazione dei nuovi importi

Ho presentato la domanda di Naspi, ma ho percepito solo

la mensilità di dicembre 2022 e non trovo accreditata le mensilità del 2023. Non ho trovato lavoro e mi hanno detto che ne avrei diritto per altri 11 mesi, ci sono forse problemi con i pagamenti?

– LETTERA FIRMATA

Per poterle fornire una risposta completa sarebbe opportuno verificare i suoi requisiti e la domanda presentata, in generale possiamo solo suggerirle di verificare l’eventuale cambio dell’Iban sul quale ha chiesto l’accredito e qualora fosse variato ne deve dare comunicazione all’Inps o in subordine accertarsi di aver effettuato la comunicazione all’Inps del reddito presunto del 2023. In quest’ultimo caso i percettori di Naspi a cavallo di più anni come il suo, sono tenuti a presentare all’Inps la dichiarazione del reddito presunto da attività di lavoro dipendente o autonomo, (messaggio Inps 790 del 23.02.2023) in quanto la mancata comunicazione entro il 31 gennaio comporterà la sospensione dei pagamenti. Il percettore della indennità Naspi che intraprende un’attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito annuo inferiore al limite di imposizione fiscale (8.145 euro per i rapporti di lavoro dipendente e assimilati; 4.800 euro per i rapporti di lavoro autonomo)

è tenuto ad effettuare all’Inps, entro un mese dall’avvio dell’attività medesima, la comunicazione del reddito annuo presunto; detta comunicazione è finalizzata alla riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro. Tale adempimento si rende indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2023 è pari a zero. Per effettuare tale comunicazione è sufficiente accedere al portale Inps, digitando la parola Naspi nella barra di ricerca del sito, si deve selezionare «Nspi: indennità mensile di disoccupazione» -> «Approfondisci» -> «Utilizza il servizio» a questo punto accreditandosi mediante Spid/Cif/Cns, nei servizi on line, scegliendo «Altri Servizi» -> «Naspi» -> «Comunicazione Naspi-Com» sarà possibile trasmettere la comunicazione.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.864

Il «cappotto» solo su parte di facciata di proprietà

Svanita, almeno per quanto riguarda il nostro condominio, la possibilità di fare il cappotto condominiale con lo sconto in fattura, ho riflettuto a lungo ed è mia

intenzione effettuare il cappotto esterno sulla facciata del lato terminale della mia proprietà di testa, inserita in una palazzina condominiale di sei appartamenti. Procederò con i permessi comunali necessari, mantenendo la colorazione originaria; le spese saranno a mio carico. Quali difficoltà potrei incontrare?

– LETTERA FIRMATA

Comunichi le sue intenzioni all’amministratore il quale potrà invitarla ad esercitare i suoi diritti di condomino nel rispetto del regolamento di condomino, dei regolamenti edilizi locali e della Legge. L’art. 1102 del cc. consente al singolo, pur con i limiti ivi esposti e a sue spese, di apportare modifiche alle parti comuni, senza richiedere preventiva autorizzazione dell’assemblea, a meno che non lo preveda il regolamento del condominio. L’amministratore, inizierà ad informare della sua comunicazione per prudenza anche gli altri condomini del suo stabile, per consentire ad ognuno di loro di segnalargli l’esistenza di eventuali suoi interessi o concrete pretese a questo tipo di prevista utilizzazione della facciata comune. Potrebbe darsi che un passaggio assembleare venga richiesto dal Comune ai fini della pratica edilizia. Qualche settimana prima dei lavori, informerà l’amministratore di quanto intende fare e circa quali

modalità intende seguire.

RISPOSTA N. 3.865

Spese dell’acqua: se il conduttore ha lasciato casa

Il conduttore del mio appartamento ha lasciato lo stabile sei mesi fa e da allora l’appartamento è rimasto sfitto. Siccome avevo stipulato con il mio conduttore che la spesa per l’acqua sarebbe stata tutta sua, devo forse ora pagare io l’acqua che ha consumato?

– LETTERA FIRMATA

L’amministratore del condominio ha facoltà di riscuotere pro quota i contributi, in base allo stato di riparto approvato dall’assemblea, direttamente da ciascun condomino. Di fronte al condominio esistono solo i condomini e non anche i conduttori. Il locatore non può opporre al condominio il mancato pagamento del conduttore. Le spese versate dal conduttore sono considerate un debito proprio del conduttore, cioè sono oneri accessori del corrispettivo locativo e si cumulano con il suo obbligo di pagamento del canone. Rimane fermo, l’obbligo del proprietario di accertarsi che gli oneri condominiali richiesti sotto forma di rate dall’amministratore siano interamente versate, provvedendovi di persona.

Borsa					FTSE Mib					27.198,87					-0,17%					Ftse 100 Londra					7.751,08					-0,34%					Spread Btp-Bund					187,12					-0,28%					Petrolio WTI					70,70					-0,58%					Oro Fino (euro/gr)					59,32					-0,66%					Argento					21,86					-1,31%					Euribor (360) 3m					3,358					diff: 0,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					FTSE All Share					29.335,71					-0,16%					Dax Francoforte					15.897,93					-0,12%					Cac 40 Parigi					7.406,01					-0,16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																